

Numero di pubblicazione 1342.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1012.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1343.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1061.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al Fondo per il culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, col quale si autorizza il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma ad alienare a favore del Fondo per il culto le prestazioni perpetue affrancabili ai sensi dell'art. 1 della legge 11 giugno 1925, n. 998, con la determinazione del prezzo di acquisto in rispondenza al capitale di affranco secondo gli articoli 3, 8, 10 e 11 della legge medesima e l'art. 7 del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 426.

Gli atti che tra le due Amministrazioni dovranno essere stipulati per l'attuazione della presente legge saranno esonerati dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie, di voltura catastale e dai diritti di segreteria. Saranno però corrisposti gli emolumenti ipotecari ai conservatori delle ipoteche.

Nel caso si dovesse ricorrere al ministero di un notaio, sarà applicato l'ultimo comma dell'art. 19 della legge 11 giugno 1925, n. 998.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1344.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 824.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione, annesso al presente decreto, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V,

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 261, foglio 13. — FERRETTI.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.

TITOLO I.

NORME PER LA PREVENZIONE CONTRO GLI INFORTUNI.

CAPO I. — *Limiti della prevenzione*
e disposizioni riguardanti gli esonerati.

Art. 1.

Per la tutela dell'incolumità dei lavoratori e per la prevenzione degli infortuni debbono applicarsi a tutti i gene-